



**Statuto dell'Associazione di cultura musicale
"Coro Città di Desio"**

Articolo 1

Durata, Costituzione e Sede

- 1.1 E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Coro Città di Desio", di seguito denominata per brevità "Associazione". L'associazione ha sede legale nel Comune di Desio in Via Gramsci, 12 e può costituire sedi secondarie.
- 1.2 Il Consiglio Direttivo potrà, per delibera, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni; tale modifica non prevede la modifica del presente Statuto.
- 1.3 L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto.
- 1.4 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza, di democrazia, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati.
- 1.5 Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
- 1.6 La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.7 L'associazione adotta i riferimenti normativi previsti per le Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 2

Finalità e attività

- 2.1 L'associazione ha finalità di promozione sociale, civile e culturale e in particolare ha per oggetto sociale lo studio, la promozione, l'esecuzione di ogni genere di musica polifonica, corale e/o strumentale.
- 2.2 Ai fini del perseguitamento del suo oggetto sociale l'associazione potrà, tra le altre cose:
 - promuovere e organizzare manifestazioni, concerti, convegni, seminari, corsi aventi per oggetto la musica, la ricerca musicologica e tutte le attività culturali connesse;
 - gestire e sostenere corsi di musica propedeutici ed avanzati;
 - promuovere e gestire scuole stabili di musica;
 - produrre gli strumenti editoriali connessi alla propria attività (dischi, libri, video, partiture ecc.);
 - istituire borse di studio;
 - organizzare viaggi di studio e di formazione musicale;
 - promuovere convegni, conferenze o dibattiti su temi inerenti l'oggetto sociale.
- 2.3 L'associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo gratuito.
- 2.4 In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
- 2.5 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali e previa deliberazione del Consiglio Direttivo, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
- 2.6 L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3 I Soci

- 3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione ed ideologia.
- 3.1 Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.
- 3.2 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 3.3 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
- 3.4 Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta al Presidente e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.
- 3.5 Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.
- 3.6 I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.
- 3.7 Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio, deve essere versato entro i 30 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Articolo 4 Perdita della qualifica di socio

- 4.1 La qualifica di socio si perde per:
 - decesso; decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
 - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno, delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.
- 4.2 Le dimissioni, l'esclusione o la radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo non comportano la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.
- 4.3 Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione o la radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Garanti che, previo contraddirittorio, delibera in merito in via definitiva.
- 4.4 L'esclusione o la radiazione hanno effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento del Consiglio Direttivo, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stato deliberato.

Articolo 5 Diritti e doveri dei Soci

- 5.1 I Soci sono tenuti a:
 - osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
 - versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
 - svolgere le attività preventivamente concordate;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- 5.2 I Soci hanno il diritto di:
 - frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
 - partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega: massimo 3;

- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Articolo 6 **Organi dell'Associazione**

- 6.1 Sono Organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Direttore Artistico;
 - il Collegio dei Garanti.
- 6.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento Interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 7 **L'Assemblea dei Soci**

- 7.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- 7.2 Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Presidente mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione e da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima.
- 7.3 L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.
- 7.4 L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.
- 7.5 Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.
- 7.6 I compiti dell'assemblea ordinaria sono:
 - eleggere il Consiglio Direttivo;
 - conferire al Tesoriere e/o a più componenti del Consiglio Direttivo i poteri di firma per l'uso dei conti correnti intestati all'Associazione;
 - deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
 - approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
 - ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
 - fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
 - deliberare su eventuali regolamenti Interni;
 - deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
- 7.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario designato dall'assemblea tra i soci presenti. In assenza del Presidente dell'Associazione l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente.

- 7.8 Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Articolo 8 **Il Consiglio Direttivo**

- 8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di n. 7 (Sette) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria.
- 8.2 Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (Tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 8.3 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- 8.4 Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
- 8.5 Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
- 8.6 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente ed ai membri del Consiglio presenti alla riunione. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
- 8.7 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- svolgere, su mandato dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
 - esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
 - deliberare circa l'ammissione dei soci;
 - deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
 - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- 8.8 In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà essere sostituito nominando il primo associato tra i non eletti.

Articolo 9 **Il Presidente**

- 9.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
- 9.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute unitamente ai tutti i Consiglieri presenti.
- 9.3 E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
- 9.4 E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
- 9.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio Direttivo.
- 9.6 In caso di prolungata assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente saranno svolte a tutti gli effetti dal Vice Presidente sino alla fine del mandato in corso.

Articolo 10
Il Vice Presidente

- 10.1 Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere rieletto. Svolge analoghe funzioni del Presidente solo in caso di prolungata assenza, di impedimento o di cessazione.

Articolo 11
Il Direttore Artistico

- 11.1 Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e scelto fra i Consiglieri o tra gli iscritti o tra persone esterne. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.
- 11.2 Ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Direttivo, deve essere persona competente e preparata nell'ambito della musica corale e nella musica in genere.
- 11.3 Ha il compito di:
- dirigere il Coro "Città di Desio";
 - programmare le scelte artistiche dell'Associazione;
 - proporre, curare e coordinare con il Consiglio Direttivo corsi, seminari, concorsi, rassegne e concerti;
 - curare i rapporti con gli Enti Pubblici e le associazioni culturali, rapporti per i quali il Direttore Artistico può concedere eventuale delega.

Articolo 12
Il Collegio dei Garanti

- 12.1 L'Assemblea elegge un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti tra i Soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti del Collegio.
- 12.2 Il Collegio:
- ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi;
 - giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

Articolo 13
Il Patrimonio sociale

- 13.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e può essere costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
 - contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - fondo di riserva.
- 13.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - entrate derivanti da convenzioni;
 - quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
 - ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 14 Il Bilancio

- 14.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
- 14.2 Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
- 14.3 Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
- 14.4 La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.
- 14.5 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.
- 14.6 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Articolo 15 Modifiche a Statuto e Regolamento Interno

- 15.1 Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
- 15.2 A norma dell'art. 21 C.C., il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 15.3 Le modifiche al Regolamento Interno devono essere sottoposte per la sua approvazione all'Assemblea dei soci con deliberazione in seduta ordinaria.

Articolo 16 Scioglimento dell'Associazione

- 16.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
- 16.2 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Soci che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

Articolo 17 Disposizioni finali

- 17.1 Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal Regolamento Interno, si fa riferimento alle norme generali del Codice Civile ed alle leggi in materia vigenti, in particolare alla Legge Regionale 1/08, alla Legge 383/00.